

## **ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**

### **OPINIONE EX ART. 6 N.I.G.**

Nella causa di legittimità costituzionale **n. 32/2024 R.O.**, nell'interesse della associazione **OSSERVATORIO PARLAMENTARE "VERA LEX?"** (C.F. 97980780585) con sede a Roma, via Cavour n. 285, in persona del suo legale rappresentante p.t., Avv. Domenico Menorello C.F. (MNRDNC67L28G224D, domenico.menorello@ordineavvocatipadova.it, **associazione che ha fra i propri scopi statutari (all. 2) la difesa e la tutela della vita in ogni fase dell'esistenza**, rappresentata e assistita, ai fini della redazione della presente opinione, dal prof. Avv. Carmelo Domenico Leotta (C.F. LTTDNC61E22F890Y, pec carmelodomenicoleotta@pec.ordineavvocatorino.it) del foro di Torino, nonché dall'Avv. Angelo Salvi (SLVNGL78L10H501T, pec angelosalvi@ordineavvocatiroma.org), eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo legale, sito in Roma, via Marcantonio Colonna, 7, cap 00192, oltre che agli indirizzi pec digitali indicati, giusta procura che si allega **(all. 1)**

### **IN RELAZIONE**

alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. – nella versione vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 – sollevata del G.I.P. del Tribunale di Firenze giusta ordinanza del 17 gennaio 2024 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale - Corte costituzionale n. 11 del **13 marzo 2024**).

\*

### **La questione di legittimità costituzionale**

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale *“dell'art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio sia subordinata alla circostanza che l'aiuto sia prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU”*.

\*

La presente Opinione mira ad approfondire i dubbi di costituzionalità sollevati limitatamente al presunto contrasto con l'art. 117 Cost., in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, che – come di seguito si illustrerà – è palesemente insussistente.

\*

1. Secondo l'ordinanza di rimessione del GIP di Firenze del 17 gennaio 2024, il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, posto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 come una delle condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio punito dall'art. 580 cod. pen., contrasterebbe con gli artt. 8 e 14 CEDU, rilevanti per il tramite dell'art. 117 Cost.

Per il remittente, l'interferenza alla libertà di autodeterminazione della persona, costituita dal divieto di suicidio assistito, sarebbe compatibile con l'art. 8, par. 2, CEDU solo se rivolta a un fine legittimo e necessario, tra cui rientra – come ammette lo stesso Giudice fiorentino – la protezione del *diritto alla vita*; tuttavia, la specifica limitazione della *non punibilità* dell'assistenza al suicidio delle persone dipendenti da forme di sostegno vitale sacrificerebbe in maniera sproporzionata “*l'interesse a morire della persona che abbia preso tale decisione in modo libero e consapevole*”.

L'ordinanza, inoltre, rinviene nella limitazione *de qua* un ulteriore contrasto con la Convenzione: poiché, in base all'art. 14 CEDU, il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione dovrebbe essere garantito senza alcuna discriminazione derivante da condizioni personali della persona, una volta che la normativa statale abbia ammesso la libertà di essere aiutati a morire per i malati irreversibili e sofferenti, la condizione costituita dall'essere il malato dipendente da forme di sostegno vitale non legittima un “diverso trattamento” nei suoi confronti, trattandosi di una condizione “del tutto accidentale”.

Entrambi i profili di contrasto con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali sono palesemente **insussistenti**.

2. Il denunciato contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare nasconde, con ogni evidenza, la convinzione che la persona che ha preso la decisione di morire in modo libero e consapevole sia portatore di un interesse tutelato dalla Convenzione.

Ma – come è noto – la stessa sentenza della Corte EDU Pretty contro Regno Unito, richiamata nell’ordinanza del Giudice di Firenze, ha escluso la fondatezza di tale presupposto: *“Il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge. Non può essere volontariamente inflitta la morte ad alcuno”*.

L’art. 2 CEDU indica solennemente il *diritto alla vita* come la prima e più importante fra le situazioni soggettive tutelate e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con detta sentenza, ne ha confermato la natura di diritto “sacro” e indisponibile. Secondo la Corte, il riconoscimento del diritto alla vita, ovvero il *“principio della sacralità della vita protetto dalla Convenzione”*, non porta con sé il diritto opposto, cioè il diritto a morire: *“Non è possibile dedurre dall’articolo 2 della Convenzione un diritto di morire, per mano di un terzo o con l’assistenza di una pubblica autorità”*; inoltre, senza la protezione del diritto alla vita, *“il godimento di uno qualsiasi degli altri diritti e libertà garantiti dalla Convenzione sarebbe illusorio”*.

**3.** La norma penale che punisce il suicidio assistito diviene allora necessaria per proteggere *“le persone deboli e vulnerabili – specialmente quelle che non sono in grado di adottare decisioni con cognizione di causa – contro gli atti che mirano a porre fine alla vita o ad aiutare a morire”*; i rischi di abuso nei loro confronti sono evidenti.

Questa Ecc.ma Corte, con l’ordinanza n. 207 del 2018 e con la sentenza n. 242 del 2019, proprio richiamando la sentenza della Corte EDU Pretty c. Regno Unito, ha ribadito che *“dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”*. Pertanto, tali norme impongono allo Stato di adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione.

**4.** A ben vedere, l’ordinanza in esame non fa altro che ripetere la prospettazione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel processo per l’aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani.

La Corte di assise di Milano aveva, in effetti, sostenuto che il divieto di aiuto al suicidio contenuto nell’art. 580 cod. pen. contrastasse (anche) con l’art. 13, 1° co., Cost.;

l'inviolabilità della libertà personale comporterebbe anche la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza; il bene da tutelare non sarebbe più, quindi, il diritto alla vita, ma la libertà e la consapevolezza della decisione del soggetto passivo di porvi fine, evitando influssi che alterino la sua scelta. Di conseguenza, la punizione dell'aiuto al suicidio che non abbia inciso sul percorso deliberativo della vittima risulterebbe ingiustificata, in quanto la condotta dell'agevolatore rappresenterebbe lo strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una libertà costituzionale.

Ebbene, tale impostazione della questione è stata già fermamente respinta nei due precedenti citati della Corte costituzionale, ove la Corte addebitava al giudice rimettente una rivendicazione avanzata *“in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni (le scelte suicide) vengono concepite”*; nonché osservava che *“il divieto (di aiuto al suicidio) conserva una propria evidente ragion d'essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto”*.

5. Quanto alla pretesa violazione del par. 2 dell'art. 8 CEDU, l'ordinanza fiorentina sembra dimenticare che la Corte EDU, con la sentenza *Pretty cit.*, affermò espressamente che *“la natura generale del divieto di suicidio assistito non è sproporzionata”* (n. 76); con riferimento alla condizione della ricorrente, pur ritenendo non provato dal Governo che la stessa rientrasse nella categoria delle *“persone vulnerabili”* (n. 73), ribadì, tuttavia, *“che gli Stati hanno diritto di controllare, tramite l'applicazione del diritto penale generale, le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi”* e che *“più grave è il danno subito e maggiore sarà il peso che avranno sulla bilancia le considerazioni di salute e di sicurezza pubblica di fronte al principio concorrente dell'autonomia personale”* (n. 74).

In definitiva, la Corte – nonostante la presa d’atto che la richiama della ricorrente di essere aiutata a suicidarsi provenisse da “*persona sana di mente, che sa quel che vuole, che non è sottoposta ad alcuna pressione, che ha preso la sua decisione deliberatamente e con perfetta cognizione di causa*” (n. 72) – affermò che l’ingerenza dello Stato era giustificata “*in quanto necessaria, in una società democratica, alla protezione dei diritti altrui*”, escludendo, quindi, la violazione dell’art. 8 CEDU (n. 78).

E con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte costituzionale ha escluso “*che la norma censurata si ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con l’art. 8 CEDU, il quale sancisce il diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata: conclusione, questa, confermata dalla pertinente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*”.

6. Il richiamo, poi, al divieto di discriminazione stabilito dall’art. 14 CEDU è effettuato in un passaggio molto conciso, nel quale il Giudice remittente non sembra approfondire nemmeno la portata delle tesi sostenute.

In effetti – secondo il ragionamento proposto nell’ordinanza di Firenze – nessuna “*condizione personale*” permetterebbe di negare il diritto ad essere aiutati a suicidarsi, una volta che – come sarebbe avvenuto con la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – tale diritto sarebbe stato riconosciuto ai malati irreversibili e sofferenti.

Se questa argomentazione fosse portata alle sue estreme – ma logiche – conseguenze si dovrebbe, allora ritenere che, poiché la sentenza della Corte comporta “*la libertà*” di essere aiutati a morire alle persone “*capaci di prendere decisioni libere e consapevoli*”, sarebbe altresì discriminatorio limitarla a quelle “*affette da una patologia irreversibile*”, ovvero a quelle la cui patologia non è “*fonte di sofferenze fisiche o psicologiche*” ritenute intollerabili.

In altre parole, nella prospettiva del remittente, ogni “*condizione*” posta dalla sentenza n. 242 varrebbe a concretare una violazione dell’art. 14 CEDU: di conseguenza, una volta ammesso il diritto all’aiuto al suicidio, lo stesso dovrebbe essere riconosciuto a tutti, in qualunque condizione si trovino. Come si vede, si ripropone implicitamente la tesi – già rifiutata e respinta da codesta Ecc.ma Consulta – della (presunta) violazione dell’art. 13,

1° co., Cost., sostenendo come necessaria e inevitabile l'estensione della non punibilità a tutti i casi di aiuto al suicidio di persone che liberamente e consapevolmente hanno chiesto di essere aiutate a morire.

7. L'esito paradossale dell'argomentazione dell'ordinanza su questo aspetto non deve, del resto, far dimenticare che – contrariamente a quanto presuppone il GIP di Firenze – la sentenza n. 242 del 2019 non ha riconosciuto nessun “*diritto*” e nessuna “*libertà*” delle persone di essere aiutate a suicidarsi.

La pronuncia – come ripetutamente ribadito – si limita “*ad escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici*” e, quindi, senza creare alcuna posizione giuridica favorevole – diritto o libertà – in capo all'aspirante suicida.

Il richiamo all'art. 14 CEDU, quindi, è decisamente inopportuno e fuorviante.

8. In ogni caso, il Giudice *a quo* dimostra di non comprendere la sostanza della decisione adottata dalla Corte costituzionale quando, incidentalmente e senza alcun approfondimento, definisce la condizione di chi si trovi sottoposto a un trattamento di sostegno vitale “*del tutto accidentale*”.

Al contrario, si tratta di condizione del tutto peculiare e, proprio per questo, presa in considerazione dalla Corte. Per comprendere ciò, non è inutile sottolineare che, mentre l'ordinanza fa riferimento a “*chi si trovi sottoposto o meno a un trattamento di sostegno vitale*”, il dispositivo della sentenza n. 242 pone, come condizione per la non punibilità per l'aiuto al suicidio, che la persona aiutata sia “*tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale*”: espressione assai più pregnante di quelle utilizzata nell'ordinanza remittente.

La persona che, in presenza delle altre condizioni poste dalla sentenza n. 242 del 2019, è “*tenuta in vita*” da trattamenti di sostegno vitale, quando chiede e ottiene l'interruzione di tali trattamenti ha iniziato a morire ed è certa che la morte avverrà in breve termine, tant'è che lo stesso arresto considera i “*sostegni vitali*” in quanto senza di essi la sopravvivenza durerebbe appena pochi giorni. In effetti, l'aspirante suicida deve il suo mantenimento in vita a un macchinario, frutto del progresso recente della tecnologia: l'interruzione del funzionamento di tale macchinario comporta di lì a un breve lasso di

tempo la morte inevitabile e rapida, facendo mancare al corpo una funzione necessaria alla sopravvivenza che il dispositivo fornisce, non essendo più in grado di farlo l'organismo.

Non a caso, la sentenza n. 242 presenta come alternativa al suicidio assistito l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la *contestuale* sottoposizione a sedazione profonda continua: l'interruzione mette in moto immediatamente il processo che porta alla morte del paziente, richiedendo un intervento immediato per evitare che tale processo sia doloroso (la sedazione palliativa).

**9.** Inoltre, la non punibilità dell'aiuto al suicidio assistito è prevista dalla sentenza n. 242 solo per i casi in cui l'interruzione del trattamento di sostegno vitale non determini la morte istantanea del paziente: i trattamenti diretti a determinare la morte del paziente, infatti, costituiscono un'alternativa alla sedazione palliativa profonda continua associata con la terapia del dolore, che potrebbero costringere il paziente *“a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care”*.

La Corte fa, quindi, riferimento al *“processo del morire”*: il paziente nei cui confronti, su sua richiesta, è stato interrotto il trattamento di sostegno vitale, in una evoluzione irreversibile è un paziente terminale. La sentenza n. 242 ha creato per la persona un'alternativa prima inesistente: morire secondo i tempi *“naturali”* – quelli determinati dalla capacità del corpo di resistere alla mancanza di nutrizione o idratazione o di sostegno alla respirazione – ovvero morire immediatamente, in entrambi i casi senza dolore.

Si comprende, in definitiva, la pregnanza del concetto di soggetto *“tenuto in vita”* da un trattamento di sostegno vitale.

**10.** Quindi, l'alternativa che la sentenza n. 242 del 2019 ha creato non riguarda affatto la scelta tra continuare a vivere ovvero morire; si tratta, invece, di alternativa che sorge *dopo* e *in conseguenza* della decisione del paziente di morire, rifiutando o interrompendo il trattamento di sostegno vitale: solo allora egli potrà scegliere le *“modalità per congedarsi dalla vita”*.

Al contrario, la persona che, non sottoposta a tale trattamento di sostegno vitale, quindi non appesa al “filo” di un macchinario o comunque di un intervento tecnico non curativo che la tiene in vita, si trova in una situazione decisamente differente: la morte non è certa né imminente e il periodo di decadimento fisico, anche in una patologia “irreversibile”, può essere lungo.

La non comprensione (o la richiesta di riforma?) della decisione della Corte costituzionale 242/2019 da parte del Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale è frutto, perciò, di un’arbitraria estensione della nozione di “trattamenti di sostegno vitale”, così da ricomprendere in essa qualsiasi trattamento – anche non sanitario – che contribuisca, in qualche modo, al prolungamento della vita del soggetto; se, al contrario, si accede alla nozione corretta e scientifica di tali trattamenti, nessuna incomprensione è possibile, mentre il diverso regime di punibilità per l’aiuto al suicidio delle persone “*tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale*” non risulta affatto discriminatorio, tenuto conto della particolarità e della specificità della condizione in cui quelle persone si trovano.

\*

Per quanto qui esposto, si chiede che la Ecc.ma Corte costituzionale dichiari la questione di legittimità costituzionale irricevibile e/o inammissibile ovvero, in subordine, manifestamente infondata o, comunque, la rigetti.

Si allega lo statuto dell’associazione.

I caratteri utilizzati per la suesposta opinione sono inferiori a 18.000, epigrafe e conclusioni comprese.

Roma-Torino, 2 aprile 2024

Prof. Avv. Carmelo Leotta

Avv. Angelo Salvi